

Peraltro, l'Autorità nella delibera n. 367/10/CONS, di avvio della consultazione pubblica per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni, ha evidenziato che "le offerte di web tv, in parte rientranti nella nuova definizione di servizi di media audiovisivi introdotta dal Testo unico, non sono, come nel caso della IPTV, integrate in una piattaforma proprietaria di servizi di comunicazione, ma sono accessibili da siti e portali di fornitori di contenuti o di aggregatori web non integrati con i servizi di accesso", con ciò evidenziando che IPTV e web tv sono accomunati dall'impiego del medesimo protocollo di trasmissione (il protocollo IP, appunto), sebbene sia diversa la modalità di gestione.

Considerata tale identità sul piano tecnologico, sarebbe discriminatorio e contrario al principio della neutralità tecnologica sottoporre a due regimi giuridici distinti due modalità di diffusione che utilizzano lo stesso mezzo trasmissivo: se nella definizione di "altri mezzi" il legislatore ha inteso far rientrare la web tv, a maggior ragione, in considerazione del fatto di essere una rete gestita, deve rientrarvi anche la IPTV, residuando così il solo cavo coassiale.

Alla luce di quanto precede, non si reputa coerente con il quadro legislativo e tecnologico vigente eliminare dalla definizione di altri mezzi il termine "coassiale" dall'art. 1, comma 1, lett. h).

Appare invece pregevole la richiesta di inserimento della definizione di "palinsesto" come individuata dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del Testo unico ai fini di una corretta determinazione del campo di applicazione del Regolamento, nonché al fine di individuare *a contrario* i servizi lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica che, non ricadendo in detta definizione, non sono soggetti alla presente disciplina.

Per quanto concerne l'estensione della definizione di fornitore di servizi di media ai distributori di programmi nei casi in cui la responsabilità editoriale incomba a terzi, sebbene a rigore non si tratti di una riproposizione letterale della definizione dettata dal Testo unico, l'intenzione dell'Autorità è stata quella di assicurare la parità di trattamento indipendentemente dal mezzo trasmissivo impiegato. Al fine di evitare possibili distonie definitorie rispetto al Testo unico, si ritiene opportuno eliminare tale riferimento dalla terminologia in uso, fermo restando che non si potrà prescindere dall'interpretare il termine "trasmissione" come riferito sia alle trasmissioni terrestri e satellitari, sia a quelle distribuite via cavo.

Per quanto riguarda la definizione di "servizio di media audiovisivo" il Testo unico impone che siano soddisfatti entrambi i requisiti dell'essere il servizio prestato in via precipuamente economica ed essere in concorrenza con la radiodiffusione televisiva. Considerata la chiarezza della previsione della norma primaria, non si reputa necessario modificare la norma regolamentare.

Ai fini di una maggiore completezza del quadro definitorio, si è ritenuto opportuno, altresì, introdurre la definizione di "responsabilità editoriale", secondo quanto previsto dal Testo unico.

